



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N°392 del 27/04/2018

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 26 aprile 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI

RECLAMO DELLA SOCIETA' P.D. MONTESPACCATO S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 500,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.360 LND DELL'11/04/2018
(Gara: MONTESPACCATO - LATINA S. SERMONETA FC dell'8/04/2018 – Campionato di Eccellenza)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ascoltata la Società

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando le decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' S.S.D. CYNTHIA 1920 S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI MARIO ALESSANDRO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.360 LND DELL'11/04/2018
(Gara: CYNTHIA 1920 – ATLETICO VESCOVIO dell'8/04/2018 – Campionato di Eccellenza)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. REAL AMATORI MONTE ROMANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 200,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CENCELLI IVANO FINO AL 15/08/2018 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MOTFOCEA JOAN PER 4 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.49 LND DEL 12/04/2018

(Gara: REAL AMATORI MONTE ROMANO – FALERIA dell'8/04/2018 – Campionato di Terza Categoria Viterbo)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione al provvedimento di perdita della gara ed ammenda di € 200,00, ai sensi dell'art.46 del C.G.S..

Di respingere, altresì, il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate.

La tassa reclamo va incamerata.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. ANTICOLI CORRADO 1966 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PROIETTI FABRIZIO FINO ALL'11/05/2018, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARA CRISTIAN PER 5 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GRIFONI GIANLUCA PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CECCARELLI LORENZO PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.120 LND DEL 20/04/2018

(Gara: ARSOLI – ANTICOLI CORRADO 1966 del 14/04/2018 – Campionato di Terza Categoria Roma)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione al provvedimento di perdita della gara ed ammenda di € 100,00, ai sensi dell'art.46 del C.G.S..

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all'inibizione a carico del dirigente PROIETTI Fabrizio ed alla squalifica a carico del calciatore CECCARELLI Lorenzo, ai sensi dell'art.45 del C.G.S..

Di respingere, altresì, il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate.

La tassa reclamo va incamerata.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. REAL TRE FONTANE PIO XII AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 250,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.187 SGS DEL 12/04/2018

(Gara: REAL TRE FONTANE PIO XII – O.M.C. ROMA del 7/04/2018 – Campionato Allievi Provinciali Fascia "B" Roma)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Publicato in Roma il 27 aprile 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli